



# *Comune di Rosolini*

*Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa*

---

## REGOLAMENTO UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# **REGOLAMENTO UTILIZZO STRUTTURE. SPORTIVE**

## **Art. 1 Finalità**

L'Amministrazione Comunale si propone di promuovere la diffusione dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale di tutte le classi sociali e di tutte le fasce d'età, garantendone l'accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini.

Si propone inoltre di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, relative ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico - ricreative ed amatoriali.

Ai fini di cui sopra, l'Amministrazione Comunale riconosce come portatore di interessi immediati il CONI, le federazioni sportive, le società e le associazioni sportive, le istituzioni scolastiche.

Il coordinamento dei soggetti predetti è condizione necessaria per ottimizzare le risorse esistenti ed individuare le esigenze emergenti. Tenendo conto del fatto che i servizi sportivi: erogati dall'Amministrazione si sostanziano in:

1. Coordinamento di attività, di società e di associazioni;
2. Determinazione delle modalità di utilizzo delle strutture destinate alla pratica sportiva e nello stabilire le relative tariffe ed uso;
3. Individuare appropriate modalità di gestione degli impianti d'uso sportivo;
4. Monitoraggio delle necessità emergenti dall'evoluzione della domanda dei servizi sportivi.

Il presente regolamento intende fornire un quadro di riferimento ai soggetti succitati, individuando i momenti di consultazione e di verifica; intende inoltre esplicitare e coordinare le funzioni specifiche del servizio competente con quelle delle altre strutture comunali che concorrono alla attuazione delle politiche dello sport.

## **Art. 2 Gli impianti d'uso sportivo**

Del patrimonio dell'Amministrazione Comunale fanno parte le seguenti strutture che rivestono importanza prevalente per l'uso sportivo:

1. Strutture d'uso comune semplici: realizzate per consentire a tutti la pratica dell'attività fisica e ludica - ricreativa.
2. Palestre. scolastiche che ai fini del presente regolamento che vengono considerati solo limitatamente ai periodi ed alle ore che non sono utilizzati dagli istituti scolastici;
3. Stadio Comunale;
4. Impianti sportivi polivalenti per la pratica di più discipline sportive (impianto tensiostatico e palazzetto dello sport).

La predetta suddivisione individua separate funzioni ed i rispettivi ambiti di competenza gestionale e forma il quadro di riferimento generale della classificazione.

## **Art. 3 Principi generali**

Una corretta programmazione delle concessioni è elemento di efficacia del servizio di politica sportiva per un ottimale utilizzo degli impianti sportivi, delle strutture d'uso comune, delle palestre scolastiche.

A tal fine, l'utilizzo degli impianti sportivi comunali può avvenire per:

- Gestione diretta: nel caso in cui l'Amministrazione gestisce le manifestazioni sportive che saranno realizzate negli impianti stessi;
- Gestione in concessione con uso continuativo o con uso temporaneo:
  - a) continuativo per periodi non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, previo disciplinare approvato dalla Giunta Comunale;
  - b) temporaneo nel caso per singole manifestazioni o per periodi o giorni limitati da concessione, in tal caso, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente che stabilisce modi e metodi di utilizzo degli impianti.

### **Art. 3 BIS Durata della concessione**

**Qualora gli interventi di ripristino fossero dovuti a gravi danni calamitosi a causa dei quali verrebbe precluso l'utilizzo, con grave disagio per tutti gli utenti che ne usufruiscono, gli interventi stessi possono essere effettuati da Associazioni Sportive alle quali viene affidata la gestione in sostituzione del Comune il quale per ristrettezze economiche non può farvi fronte. In questo caso l'affidamento in concessione viene fissato per la durata di anni 10 , prorogabili per uno stesso periodo e comunque in relazione alla consistenza economica collegata all'intervento, suffragata da apposita relazione controfirmata dai responsabili del V e VI Settore, attestante l'entità e la necessità dell'intervento atto ad assicurare il corretto uso della struttura.**

### **Art. 4 Individuazione delle attività**

All'interno degli impianti sportivi potranno essere svolte le seguenti attività:

1. Campionati: sono tali e attività competitive che rientrano nelle attività sportive organizzate dal CONI, dalle federazioni e/o da Enti promozionali. Tali attività dovranno svolgersi sulla base di appositi calendari.
2. Iniziative sportive: sono tali tutte le attività sportive non previste al punto 1°;
3. Manifestazioni varie sportive e non: sportive se riguardano attività ludico - motorie; diverse se riguardano attività culturali, spettacoli e iniziative sociali.

### **Art. 5 Criteri per la concessione convenzionata degli impianti sportivi**

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente tramite un rapporto di convenzione a favore di società e associazioni sportive o Enti di promozione sportiva. Gli Enti e/o le società concessionarie debbono possedere un atto costitutivo ed uno statuto. Potranno partecipare alla concessione degli impianti sportivi in convenzione società e gruppi non aventi specificatamente finalità sportive.

Sono condizioni essenziali per la instaurazione del rapporto di concessione in gestione tramite convenzione:

- 1) La partecipazione ai campionati indetti da federazioni od Enti di promozione sportiva;
- 2) Lo svolgimento di attività sportive di base;
- 3) L'utilizzo degli impianti da parte delle scuole per lo svolgimento delle attività didattiche.

Al fine di determinare le priorità dei richiedenti, nell'ordine verranno privilegiate:

- 1) Le istituzioni scolastiche **limitatamente alle ore antimeridiane**;
- 2) Le associazioni, le società e i gruppi sportivi aventi attività di campionato federale;
- 3) Le associazioni, le società e gruppi sportivi aventi attività organizzate da Enti di promozione riconosciuta;
- 4) Gruppi di privati e singoli richiedenti;
- 5) Le società, i gruppi sportivi e le associazioni non aventi sede nel territorio comunale.

Fermo restando che la concessione viene rilasciata in modo temporaneo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, nel periodo di validità della concessione, a soggetti diversi dal concessionario l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti per periodi limitati e per spettacoli e manifestazioni varie di interesse pubblico.

Il personale dell'Ufficio Tecnico prima e dopo l'utilizzo stilerà alla presenza del concessionario e del soggetto richiedente, un verbale sulle condizioni dell'impianto, e nel periodo di utilizzo, il concessionario rimane esonerato su eventuali danni arrecati all'impianto.

## **Art. 6 Responsabilità nell'uso dell'impianto**

Il concessionario e i responsabili delle società sportive degli Enti e delle associazioni richiedenti dovranno rilasciare formale dichiarazione con la quale attestano la propria consapevolezza che, nei caso di danni a persone e cose, sarà a loro carico l'onere del risarcimento.

Compete ad essi la richiesta delle autorizzazioni, delle licenze e di ogni altro atto che consenta l'uso impianti a termini di legge.

Il concessionario assicura la manutenzione ordinaria degli impianti necessaria a mantenere l'uso degli stessi in condizioni di massima sicurezza. La manutenzione straordinaria, gli interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, le spese riguardanti il pagamento dei canoni elettrici e gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dell'illuminazione esterna sono a carico del Comune.

## **Art. 7 Presentazione delle domande per la concessione degli impianti**

Quanti intendono ottenere la concessione in uso di uno o più impianti sportivi per lo svolgimento di attività sportive, campionati e manifestazioni in genere, sono tenuti a presentare domanda scritta al Servizio competente.

La domanda di concessione deve essere redatta in carta semplice, **indirizzata a “Comune di Rosolini Via Roma 2 – Ufficio Sport” entro e non oltre il 1 Settembre di ogni anno** e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici, recapito, funzione rappresentativa del richiedente;
- b) Motivi per cui si richiede l'uso del o degli impianti;
- c) Date e orari di utilizzo preventivati;
- d) Partecipanti previsti **ed età degli stessi**;
- e) Eventuale installazione di strutture di supporto;
- f) Notizie utili sulla natura dell'iniziativa promossa;
- g) Indicazione del Responsabile delle attività;
- h) Copia dello statuto sociale;
- i) **Dichiarazione di responsabilità per tutti i danni a persone o cose durante l'utilizzo dell'impianto;**

Fermo restando la concessione rilasciata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, nel periodo di validità della concessione, a soggetti diversi dal concessionario l'utilizzo degli impianti, per periodi limitati, per spettacoli e manifestazioni di pubblico interesse; in tal caso, personale dell'Ufficio Tecnico prima e dopo l'utilizzo stilerà alla presenza del concessionario e del soggetto diverso un verbale delle condizioni dell'impianto.

## **Art. 8**

### **Presentazione delle domande per la concessione in gestione convenzionata**

Quanti intendono rinnovare la concessione in gestione, tramite convenzioni, di uno o più impianti sportivi per lo svolgimento di attività sportive, campionati e manifestazioni sportive e non in genere, sono tenuti a presentare domanda scritta al Servizio competente alla scadenza della convenzione. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere corredata dalla prevista documentazione.

Il richiedente, per il rinnovo della convenzione, può far riferimento alla documentazione precedentemente presentata.

In caso di documentazione scaduta, valgono le norme per l'autocertificazione.

## **Art 9**

### **Attività temporanee**

Le richieste per manifestazioni temporanee dovranno essere prodotte all'ufficio competente con un congruo anticipo di quindici giorni, necessari alla programmazione della manifestazione stessa.

L'ufficio competente, valutata la natura e le caratteristiche della manifestazione, esprime il proprio parere positivo o negativo.

## **Art. 10**

### **Vigilanza e controllo**

Il personale tecnico e/o amministrativo del Servizio competente del Comune può accedere agli impianti anche se dati in concessione per constatare l'utilizzo e la manutenzione.

Il personale di custodia o il concessionario hanno l'obbligo di essere presenti sino al termine del sopralluogo e di mettere a disposizione quanto necessario per l'espletamento delle funzioni di controllo.

Il personale tecnico e/o amministrativo, di cui al precedente comma, può predisporre periodicamente, su propria iniziativa o su richiesta della Amministrazione Comunale una relazione sul grado di efficienza degli impianti, sullo stato generale degli stessi e migliorie eventuali apportate. Nella relazione possono essere contenuti i rilievi e le eventuali segnalazioni dei concessionari.

## **Art. 11**

### **Oneri a carico del concessionario d'uso temporaneo**

Sono a carico del concessionario:

- 1) La vigilanza sul corretto andamento delle attività sportive svolte e, quant'altro necessario per un uso corretto dell'impianto;
- 2) La consegna e la riconsegna degli attrezzi sportivi;
- 3) Il controllo della tribuna, delle diverse entrate, la sorveglianza dei bagni, e di quanto altro necessita per un corretto utilizzo dell'impianto;
- 4) L'installazione di eventuali altoparlanti, telefoni, telefax supplementari e di tutte le attrezzature in dotazione che le attività possono richiedere;
- 5) La pulizia dell'impianto in caso di manifestazioni;
- 6) Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per un corretto e completo funzionamento degli impianti.

Nell'ambito dei poteri di controllo esercitati dalla Amministrazione Comunale, il personale tecnico ed amministrativo del Servizio presso gli impianti sportivi segnalerà eventuali inadempienze. Nel caso di reiterate segnalazioni, il servizio competente può chiedere al Concessionario la messa in opera della manutenzione necessaria o procedere alla revoca della concessione.

## **Art. 12**

### **Oneri a carico del concessionario per la gestione tramite convenzione**

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, il concessionario convenzionato dovrà contrarre assicurazione presso una compagnia di assicurazione iscritta all'albo nazionale (ANIA) e per un importo determinato annualmente dall'U.T.C. contro i danni causati alle strutture e a copertura del rischio di terzi utilizzatori o spettatori per un massimale stabilito tenendo conto del valore dell'impianto, sollevando in tal senso l'Amministrazione per ogni eventuale danno a persone o cose.

Resta inoltre a carico del concessionario la custodia dell'impianto, l'obbligo di apertura e chiusura in conformità agli orari prestabiliti, le manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici ed idraulici, delle aree di gioco, degli attrezzi sportivi e delle strutture connesse all'attività.

## **Art. 13**

### **Penalità del Concessionario d'uso e/o a gestione convenzionata**

Il Concessionario che non ottemperi agli obblighi del presente regolamento, che arrechi danni dovuti ad incuria o vandalismo verrà assoggettato a sospensione. Nel caso di danni gravi o reiterate inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovrà sospendere immediatamente l'autorizzazione o convenzione in essere. Entro un massimo di 10 giorni, l'Amministrazione Comunale provvederà a trasformare la sospensione in revoca, previa verifica dei fatti contestati.

#### **1 - Sospensione:**

Il provvedimento di sospensione sarà adottato dal responsabile del Responsabile dell'area competente, previa lettera di contestazione/raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di consentire giustificazioni da parte del concessionario.

In caso di mancata giustificazione, il provvedimento di sospensione, sarà notificato al concessionario con efficacia dalla data di notifica.

#### **2 - Revoca:**

La proposta di revoca della concessione d'uso sarà istruita dal dirigente di comparto competente e trasmesso alla Giunta Comunale che provvede entro 30 giorni alla revoca della concessione. Il provvedimento di revoca, divenuto efficace con effetto immediato e il Servizio competente dovrà entro 15 giorni rientrare in possesso degli impianti.

## **Art. 14**

### **Norme comuni**

Il mancato pagamento degli eventuali danni accertati comporta l'inizio automatico dell'iter per la richiesta del credito, salvo escussione delle cauzioni e/o fideiussioni, anche nelle previste forme di rateizzazione. Il mancato pagamento delle tariffe è causa di decadenza della concessione.

Alle società morose è preclusa la possibilità di richiedere in concessione impianti sportivi sino sanatoria del debito.

## **Art. 15**

### **Bar - Pubblicità**

Eventuali servizi di bar, pubblicità ed altri, non espressamente indicati nell'atto di concessione all'utilizzo, debbono formare oggetto di apposito provvedimento dell'ufficio competente. Detto provvedimento stabilirà, caso per caso, gli eventuali corrispettivi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

**Art. 16**  
**Responsabilità dell'uso degli impianti**

Le società sportive, gli Enti; le associazioni culturali e privati in tenere, che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo, assumono di fronte al Comune la responsabilità di tutti i danni a persone o cose e l'obbligo di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata.

**Art. 17**  
**Corrispettivi per utilizzo degli impianti**

I corrispettivi per l'utilizzo delle strutture sportive vengano determinati con apposita delibera annuale relativa ai servizi a domanda individuale.

In caso di utilizzo annuale la convenzione stabilirà il corrispettivo annuo, sulla basi del numero di ore di utilizzo richieste. I pagamenti relativi all'utilizzo delle strutture sportive devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, previo rilascio della distinta di pagamento da parte dell'Ufficio Sport.

I pagamenti devono avvenire in due rate:

- Prima rata pari al 50% del corrispettivo entro il 31 dicembre dell'anno sportivo di utilizzo;
- Seconda rata a saldo entro il 30 maggio dell'anno successivo alla autorizzazione di utilizzo;
- Per le richieste limitate ad un singolo utilizzo il pagamento deve essere effettuato entro 3 giorni dall'autorizzazione all'utilizzo. In caso di mancato o ritardato pagamento l'Amministrazione può revocare l'autorizzazione.

**Art. 18**  
**Disposizioni finali e decorrenza**

Ogni diversa precedente disposizione disciplinante la materia oggetto del presente Regolamento, deve intendersi revocata.

Il presente Regolamento andrà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.